



**PROVINCIA  
di GROSSETO**

*Area Pianificazione e Gestione del Territorio  
Servizio Pianificazione Territoriale  
Piazza Martiri d'Istia n.1, 58100 Grosseto  
PEC: [provincia.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it)*

Oggetto: Accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Conferenza dei Servizi art 42 della Lrt 65/2014 del 05/07/2018.

Al Comune di Orbetello  
Settore Pianificazione Territoriale

La sottoscritta arch. Lucia Gracili, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, impossibilitata a partecipare personalmente alla Conferenza di Servizi in oggetto, indetta con Vs. prot. 21874 del 31/05/2018 per il giorno Giovedì 05 Luglio 2018 a cominciare dalle ore 10:00 presso la sede della Regione, via di Novoli 26, palazzo B, sala ex CRTA settimo piano.

#### DELEGA

Il dott. Riccardo Cinelli, quale funzionario assegnato al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Grosseto, a rappresentarla nella suddetta riunione.

Il responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale  
(Arch. Lucia Gracili)

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.*

*Area Pianificazione e Gestione del Territorio  
Servizio Pianificazione Territoriale  
Contatti:*

*Il Dirigente dell' Area Pianificazione Territoriale è la Dott.ssa Silvia Petri e-mail [s.petri@provincia.grosseto.it](mailto:s.petri@provincia.grosseto.it).  
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale è l'arch. Lucia Gracili e-mail [l.gracili@provincia.grosseto.it](mailto:l.gracili@provincia.grosseto.it) Tel. 0564/484770*



PROVINCIA  
di GROSSETO

Area Pianificazione e Gestione del Territorio  
Servizio Pianificazione Territoriale  
Piazza Martiri d'Istia n.1, 58100 Grosseto  
PEC: [provincia.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it)

STRUMENTI E ATTI 36/2017

Al Sindaco del Comune di  
Orbetello  
58015 Orbetello  
PEC [protocollo@pec.comuneorbetello.it](mailto:protocollo@pec.comuneorbetello.it)

E p.c. Alla Regione Toscana  
Settore Tutela, riqualificazione e  
valorizzazione del paesaggio  
Firenze

PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

OGGETTO: Accordo di pianificazione inerente il PRP di Talamone e contestuali varianti al PS ed al RU - fase di consultazioni art 25 della L.R.T. 10/2010 Contributi.

Visti i contenuti della documentazione pervenuta con nota PEC del 24/04/2018, si segnala quanto segue:

- Le analisi sul PAERP (come indicato al paragrafo 3.2.7 del R.A.) riferiscono circa il ricorso di materiali provenienti esclusivamente dalla cave già coltivate ed autorizzate presenti sul territorio. Ciò nonostante nel paragrafo n. 9 "misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi", in relazione alle misure da adottare in fase di cantiere relativamente al "consumo della risorsa (materiale da cava)", viene proposta la predisposizione, in fase di progettazione esecutiva, di " ... un apposito studio che individui le cave di prestito più vicine a Talamone ...".

Si ritiene che si tratti di una imprecisione nell'impiego dei termini e che pertanto sia da correggere al fine di evitare fraintendimenti rispetto a quanto riportato al paragrafo 3.2.7 del R.A. sopra ricordato.

- Il Servizio Viabilità Provinciale mobilità ritiene che, relativamente alla realizzazione della rotatoria lungo la SP 1 Talamone "all'altezza del cimitero di Talamone, di esprimere parere di massima favorevole alla sua realizzazione con l'avvertenza che le dimensioni dell'infrastruttura medesima devono essere studiate e calcolate per permettere la circolazione dei transiti eccezioni e dei veicoli in condizioni di eccezionalità ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 285/92 e s.m.i. che transitano lungo tale arteria provinciale per accedere al porto di Talamone".

"Il progetto definitivo dell'opera, da presentare all'Area Viabilità e Trasporti per la necessaria autorizzazione, deve essere inoltre corredato di un elaborato grafico dal quale si rappresenti le aree di visibilità nonché le tracce del percorso dei mezzi suddivisi per classi di appartenenza...".

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale  
Arch Lucia Gracili

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.*

Contatti:

Il Dirigente dell' Area è la Dott.ssa Silvia Petri e-mail [s.petri@provincia.grosseto.it](mailto:s.petri@provincia.grosseto.it)

Il Responsabile Pianificazione Territoriale è l'Arch. Lucia Gracili e-mail [l.gracili@provincia.grosseto.it](mailto:l.gracili@provincia.grosseto.it)

Tel. 0564/484770.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 - 53100 SIENA

Tel. centraline +39 0577 248111 - fax +39 0577 270245

E-mail: [sabap-si@beniculturali.it](mailto:sabap-si@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it)

Sito internet: [www.sabap-siena.beniculturali.it](http://www.sabap-siena.beniculturali.it)

Siena, - 4 LUG. 2018

Regione Toscana

Direzione Urbanistica - Politiche Abitative

Valutazione Ambientale Strategica

[regionetoscana@postacert.it](mailto:regionetoscana@postacert.it)

Al Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito, 1

58015 Orbetello (GR)

[protocollo@pec.comuneorbetello.it](mailto:protocollo@pec.comuneorbetello.it)

Prot. n. 18184  
Clam. 34.10.04/56

e pc.

Alla Provincia di Grosseto

[provincia.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it)

**OGGETTO: ORBETELLO (GR) - TALAMONE**

Ambito tutelato ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i. con DM 25/09/1962 e DM 10/12/1962 nonché ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. a) "territori costieri" e lett. f) "I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".

Accordo di pianificazione inerente il piano regolatore portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento urbanistico

Avvio fase preliminare di VAS ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010

Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 42 della L. R. Tos. 65/2014. Data convocazione **5 luglio 2018**

**Contributo istruttorio**

Con riferimento alla nota inerente l'oggetto, inviata tramite PEC da codesto Comune il 31 maggio 2018 ed acquisita al prot. 10735 del 23 aprile 2018;

VISTA la successiva nota di trasmissione della documentazione tecnica inviata in data 31 maggio 2018, acquisita al prot. 15231 del 4 giugno 2018 ed esaminati gli elaborati ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 (BURT n. 28 del 20/05/2015), in merito all'ambito in oggetto;

RIBADITO che in più occasioni si è chiesta la previsione trimestrale delle Conferenze dei Servizi, nello spirito di buona collaborazione tra PA;

DATO ATTO che le previsioni di piano ai fini di un generale riordino e dislocazione delle attività, nonché di miglioramento e dell'offerta, sono condivisibili;

RILEVATO, tuttavia, un generale sovradimensionamento delle previsioni urbanistiche, che produrrebbe una realizzazione fuori scala in proporzione alle dimensioni contenute e ridotte del centro storico di Talamone;

tutto ciò premesso questa Soprintendenza rileva le seguenti criticità, da approfondire in fase di VAS:

- Significativa trasformazione, in ragione della nuova sistemazione, proposta per la foce del collettore e significativa trasformazione dovuta al soprizzo di tre metri come ulteriore argine alle esondazioni, per entrambe le scelte vanno approfondite le motivazioni poste alla base della proposta progettuale;
- Previsione di una superficie molto ampia a parcheggio, per la quale l'estensione sembra sovradimensionata (nelle NTA si specifica, infatti, la finalità *cautelativa* delle indicazioni, quindi riducibili nelle dimensioni); si suggerisce di ridurre tale previsione o meglio ancora di delocalizzarla in altra ubicazione;

- Previsione di una superficie di notevoli dimensioni destinata alla cantieristica, per quale occorre specificare il livello e la tipologia anche nelle Norme Tecniche, soprattutto in considerazione che tale attività è già allocata altrove; nel caso in oggetto, infatti, sarebbe da specificare che l'attività di cantieristica è dedicata a piccole riparazioni ed interventi locali, precisando che non è previsto alcun impianto né volumetria aggiuntiva;
- Blocchi servizi ed attività, per le quali nelle NTA sono indicate diverse funzioni afferenti anche al commercio; nel caso specifico si ritiene siano allocati in maniera puntuale e troppo dispersiva, impegnando praticamente tutti i moli, mentre sarebbe opportuno ripensare la previsione e accorparli, riducendoli di numero e dimensioni;

In merito al livello progettuale si richiede di approfondire i seguenti aspetti:

- Verifica dei parametri urbanistici in relazione ad un significativo ridimensionamento delle previsioni;
- Verifica con sezioni ambientali quotate;
- Schede Norma, redatte in riferimento alle Linee Guida per l'adeguamento/conformazione degli strumenti urbanistici al PIT/PPR, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
  - area destinata alla cantieristica;
  - ambiti interessati dalla presenza di nuove volumetrie (verificando ubicazione, volumi e superfici ed interventi di mitigazione);
  - area del centro storico interessata da interventi di adeguamento ed arredo urbano;
  - percorso di collegamento in pendenza, in parte pedonale/ciclabile, e relative verifiche di intervisibilità;

Inoltre, si riportano le valutazioni del funzionario di zona competente in materia di tutela archeologica:

VISTE le valutazioni sommarie presenti nella *Relazione Paesaggistica*, insufficienti a tratteggiare un quadro d'insieme delle emergenze archeologiche dell'area, compreso lo spazio di mare antistante, si ritiene fondamentale la elaborazione di una *Carta del Potenziale Archeologico*, la cui redazione costituirà un importante strumento urbanistico e un supporto imprescindibile per una corretta e fattibile programmazione dello sviluppo insediativo del sito, coerente con la sua storia e la sua vocazione tradizionale. Tale documento dovrà recepire la ricca bibliografia inerente il centro di Talamone, integrata da una revisione dei dati d'archivio di questa Soprintendenza e da ricognizioni mirate sul campo. Nella Carta saranno perimetrate le zone secondo cinque diversi gradi di rilevanza del rischio archeologico, ai quali corrisponderanno diversi livelli di tutela:

- **Grado 1** – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note. Questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio. Tuttavia ha il compito di sottolineare nei piani operativi comunali/piani strutturali come l'assenza di informazioni archeologiche note non escluda l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici. "Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela".
- **Grado 2** – Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleovalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive. In analogia al grado precedente è fondamentale che i nei piani operativi comunali/piani strutturali recepiscano analoghe disposizioni di tutela. "Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela".
- **Grado 3** – Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito. In questo caso si ritiene necessario che

i piani operativi comunali/piani strutturali annoverino l'esito di ricognizioni bibliografiche e d'archivio delle evidenze archeologiche note. In relazione a questo grado, i suddetti piani debbono prevedere che per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, debba essere data comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.

"Considerato il rischio archeologico dell'area interessata dagli interventi, dove sono attestate preesistenze archeologiche, sulla base di dati bibliografici e archivistici, si subordina il rilascio di nulla osta di competenza alla condizione che tutte le operazioni di scavo previste dal progetto vengano sottoposte a sorveglianza archeologica. Si precisa che tali attività di sorveglianza, i cui costi saranno interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all'approvazione della SABAP-SI preventivamente all'inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della SABAP-SI, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Si richiede che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l'effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza. Resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

- **Grado 4** – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti. In questo caso, i piani operativi comunali/piani strutturali dovranno prevedere la comunicazione per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra alla Soprintendenza in fase di **studio di fattibilità**.


"Il soggetto proponente presenta la documentazione progettuale comprendente quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico e in particolare il D.lgs. 50/2016, art. 25: esiti delle indagini geologiche e eventuali indagini archeologiche pregresse, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle foto interpretazioni.

Richiamata la disciplina di legge in materia di verifica di interesse archeologico e in particolare il D.lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8; la Soprintendenza può avviare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'articolo 25, commi 8 e seguenti del D.lgs. 50/2016, i cui oneri sono interamente a carico della stazione appaltante (art. 25, comma 12, D.lgs. 50/2016)"

- **Grado 5** – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. Oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, i piani operativi comunali/piani strutturali dovranno subordinare ogni intervento all'approvazione della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146 e art. 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). Le aree in oggetto saranno sottoposte all'esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Funzionario incaricato come Responsabile del Procedimento è l'Arch. Liliana Mauriello (Via di Città nn. 138/140, Siena; 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il funzionario archeologo competente per il territorio è il dott. Matteo Miffetti.

LM/MM



SOPRINTENDENTE  
Arch. ANNA DI BENE



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO  
REGIONALE**

**Comune di Orbetello**

All'Autorità Competente per la VAS  
NUV VAS Commissione Paesaggio

Al Responsabile del Procedimento  
c.a. Arch. Francesca Olivi

e, p.c.: **Regione Toscana**

Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio  
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile del Settore Tutela, Riqualficazione  
e Valorizzazione del Paesaggio  
c.a. Ing. Aldo Ianniello

**Oggetto:** Comune di Orbetello (GR) – Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Consultazioni VAS art. 25 l.r. 10/10.  
**Contributo VAS art. 33 l.r. 10/10**

In riferimento alla procedura pari oggetto e in risposta alla nota PEC 294856 del 1.06.2018 inviata dal Comune di Orbetello, si trasmette il contributo del Settore VIA VAS Opere Pubbliche d'interesse strategico regionale in qualità scrivente in qualità di soggetto con competenze ambientale consultato.

Proponente: Servizio Urbanistica Comune di Orbetello

Autorità Competente: NUV VAS Commissione comunale per il Paesaggio

**Premessa**

Il procedimento in oggetto è costituito da:

- una variante al PS per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Talamone tramite la riconfigurazione della foce del Canale Collettore Occidentale.

Il PS vigente è stato approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 19/03/2007 ai sensi della L.R. n. 1/2005. Tale documento tratta della messa in sicurezza idraulica del territorio in maniera generale e per quanto riguarda l'approdo turistico prevede l'assoggettabilità ad interventi di riqualificazione sia per la messa in sicurezza che per la modifica della flotta tipo ammettendo il passaggio a unità da diporto più grandi secondo le ammissibilità contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) che, a sua volta, recepisce le previsioni del Masterplan.

- una variante al RU per la trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico.

Il RU vigente è stato adottato con DCC n. 26 del 12/04/2010 ed approvato con DCC n. 8 del 07/03/2011, pubblicato sul BURT n. 14 del 06/04/2011; successivamente modificato dalla Variante approvata con DCC n. 34 del 22/06/2012 in adeguamento del PTCP. Anche il RU ammette in maniera generica interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e relativamente al Porto l'art. 85 –



Salvaguardie – delle NTA del RU individua nella UTOE 1 l'ambito soggetto a pianificazione urbanistica pregressa ossia "Variante al PS e al PRG di riqualificazione del porto di Talamone soggetta ad Accordo di pianificazione". Tale variante, adottata nel 2009, mediante accordo di pianificazione, non è mai stata approvata.

il PRP del Porto di Talamone.

Gli elaborati costitutivi il PRP e le contestuali varianti al piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico messi a disposizione sul sito web comunale sono i seguenti:

A - Variante al PS:

- Disciplina estratto – stato vigente e modificato;
- Schede di dimensionamento – stato vigente-modificato;
- Tavole QC 17a/17b – stato vigente-modificato;
- Stra 1/2 – stato vigente-modificato.

B - Variante RU:

- NTA;
- Tabella di confronto dimensionamenti;
- Tavole RU 1.1/2.1/3.1 – stato vigente-modificato;
- Tavole 01/02/03/04 esplicative di valore non prescrittivo delle Opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;

C - Piano Regolatore Portuale

- Relazioni
- Relazione generale;
- All. 1 Valutazione integrata dotazione parcheggi
- NTA;
- Progetto opere e interventi
- Tavole PO.1/2/3/4 di progetto: ambito portuale, zonizzazione, dimensionamento e standard del PIT, ipotesi sistemazioni aree a terra
- Elaborati tecnici
- ET.00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11: stato attuale, titolarità delle aree, planimetria progettuale, sovrapposizione ambiti, piano degli ormeggi, planimetria dei parcheggi e servizi igienici, sezioni banchine, scivolo di alaggio, diga frangiflutti galleggiante, pontili galleggianti, barriera soffolta, opere di urbanizzazione primaria;
- Studi di settore SS1/2/3/4: studio meteomarinario, propagazione del moto ondoso sotto costa, agitazione interna, studio dell'evoluzione del litorale.

D - Quadro conoscitivo

E - Relazione idrologica

F - Relazione idraulica

G - Studio degli effetti indotti dalle nuove opere sul regime delle correnti e sul trasporto solido

H - Relazione geologica di fattibilità

I Rapporto Ambientale

- Studio d'Incidenza ambientale



- SNT

J - Relazione paesaggistica:

- Tavole 01/02/03: stato attuale, stato di progetto e sistemazioni a terra, regime dei vincoli.

**OSSERVAZIONI**

Preso atto del quadro ambientale attuale e previsionale conseguente lo scenario di piano proposto e degli impatti rilevati nel rapporto ambientale (di seguito RA), anche in riferimento alle richieste di approfondimento segnalate al proponente in fase preliminare (invio Pec 453297 del 25.09.2017), si evidenzia quanto segue nell'ottica di contribuire alla qualificazione ambientale del porto turistico di Talamone e conseguentemente al perfezionamento degli atti urbanistici correlati.

**Caratterizzazione ambientale e valutazione effetti PRP**

La proposta di trasformazione è stata valutata nello scenario attuale, futuro e di cantiere prendendo in esame le seguenti componenti ambientali: atmosfera, rumore, acque interne, superficiali e profonde, acque marine costiere, suolo e sottosuolo biodiversità, vegetazione, flora e fauna, paesaggio popolazione e salute umana.

L'esito della valutazione svolta nel RA evidenzia impatti negativi temporanei (fase di cantiere) e a carattere permanente per i quali sono state ipotizzate misure di mitigazione e compensazione che potranno essere integrate nelle successive fasi di progettazione.

Gli effetti negativi stimati a carattere permanente risultano i seguenti: inserimento di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico-percettivo, alterazione dell'integrità paesistica, consumo risorsa idrica, consumo di suolo non urbanizzato, impermeabilizzazione e contaminazione del suolo e sottosuolo, modifica morfologia costiera (effetto compensato con la previsione di intervento di ripascimento artificiale), escavo dei fondali marini per i quali il piano ipotizza il conferimento esterno all'area portuale (casse di colmata di Piombino ~ 103.800 mc) e la restante parte (3.700 mc) in area di stoccaggio provvisoria (futura area di sosta del porto), danneggiamento o eliminazione di specie vegetazionali o faunistiche, riduzione o eliminazione di praterie di fanerogame marine (da valutare a seguito di monitoraggio ambientale effettuato per l'intervento di dragaggio autorizzato con decreto RT del 16.02.2018), riduzione di aree a verde.

Per la caratterizzazione del clima acustico si evidenzia quanto segue.

L'area oggetto di PRP è ricompresa in classe acustica IV mentre le residenze affacciate sul water-front risultano inserite in classe acustica III - Aree di tipo misto - nel Piano di Classificazione acustica del Comune di Orbetello. Nel RA è stata effettuata la valutazione previsionale d'impatto acustico in riferimento ai recettori sensibili (n. 8 abitazioni) nello scenario attuale e futuro, e in fase di cantiere.

Per la caratterizzazione del clima acustico dell'area, nella situazione attuale, sono state effettuate due misurazioni nel mese di febbraio (RA pag. 154) da cui si dimostra che il livello di pressione sonora è compatibile con le classi acustiche individuate nel PCCA. Si evidenzia che le simulazioni e valutazioni d'impatto acustico riportate nello scenario attuale e futuro dovrebbero essere ricalibrate sulla base di misurazioni effettuate nel periodo in cui si concentrano le attività del porto e di maggior afflusso turistico (periodo estivo); così da supportare ulteriormente le scelte progettuali, e valutare eventuali





misure di mitigazione in fase di esercizio oltre a quelle individuate in fase di cantiere e la compatibilità con il PCCA se non si dovesse rientrare nella classe acustica III.

### **Analisi delle alternative e scenario di PRP**

La trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico è condizionata alle modalità con cui si attua il superamento del rischio idraulico, considerando che le aree poste a nord dell'ambito portuale sono classificate dal PGRA a pericolosità idraulica P2 e P3. L'intervento proposto per la messa in sicurezza è quello già prefigurato in sede di avvio VAS che comporta la modifica dell'assetto morfologico dell'area ubicata a nord e prevede la riconfigurazione e deviazione del tratto finale del Canale Collettore occidentale intervenendo con un'opera maggiore, la realizzazione di 2 argini posti a distanza di 400 m con quota di coronamento di 3,2 m s.l.m., e un'opera minore, la deviazione della foce (letto di magra) che viene prolungata a mare attraverso la realizzazione di due pennelli di lunghezza pari a circa 70 metri con quota di 1,70 m s.l.m.

Nel RA sono esaminate due alternative di piano che si differenziano principalmente per la modalità di superamento della pericolosità idraulica delle aree a nord: l'alternativa 1, che prende in esame il mantenimento dell'attuale foce e la conservazione dell'attuale tracciato, mentre l'alternativa 2 prevede la deviazione e realizzazione della nuova foce sulla quale è stata impostata la proposta di PRP. Il proponente afferma che tale soluzione è preferibile in quanto garantisce la messa in sicurezza idraulica dell'abitato e dell'approdo non producendo aggravio del rischio nelle aree a monte del porto e risulta di minor impatto sotto il profilo paesaggistico.

Considerato quanto sopra si ribadisce quanto osservato in fase preliminare e cioè che il nuovo assetto del porto, nella configurazione finale proposta nella zona nord, risulta piuttosto complesso rispetto ai benefici attesi se posto in correlazione all'estensione delle aree da porre in sicurezza (P2 e P3), anche considerando la localizzazione di specifiche funzioni (aree per sport a mare, cantieristica nautica, area tecnica/rimessaggio/manutenzioni) e le caratteristiche ed estensione delle opere da realizzare, sia a terra (nuova viabilità carrabile, ponte a nord) che a mare (pennelli di magra di 70 m, scogliera di protezione, ripascimento artificiale della spiaggia posta ad est della nuova foce...).

Il RA evidenzia elementi negativi sul piano estetico-percettivo, alterazione del contesto paesistico, consumo di suolo ed impermeabilizzazione, e potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo, riduzione delle aree a verde, riguardo in particolare alla previsione delle aree destinate alla Cantieristica nautica, l'Area tecnica e l'Area sport a mare.

Per la modifica della morfologia litoranea in zona ad est della nuova foce, secondo gli esiti degli studi di settore effettuati, è necessario il ripascimento artificiale quale intervento compensativo per il riequilibrio della linea di costa. Inoltre essendo già presente scarsa circolazione delle acque che favorisce l'accumulo di sedimenti di tipo fangoso all'interno dell'area portuale, per il mantenimento della vecchia foce (fossino) risulta necessario almeno un intervento di vivificazione delle acque.

In sede di avvio VAS si evidenziava quanto segue : "*....è necessario indagare le migliori soluzioni atte a prevenire effetti negativi e considerando inoltre che la VAS ha tra le sue principali attività la valutazione di alternative, si ritiene necessario **indagare con precisione tutte le possibili configurazioni che, consentendo la messa in sicurezza idraulica delle aree a terra del***



**porto, determinino l'assenza di ulteriori effetti ambientali o comunque la loro minimizzazione con particolare riferimento alla componente paesaggio. In particolare si ritiene che le modificazioni morfologiche introdotte con la soluzione indicata in fase di avvio del procedimento, producano un impatto paesaggistico considerevole e non proporzionato rispetto ai benefici attesi dall'intervento espressi come superfici territoriali messe in condizioni di sicurezza idraulica. L'analisi delle alternative dovrà anche essere supportata da adeguate simulazioni grafiche (fotoinserimenti e schemi tridimensionali) e soprattutto si ritiene necessario indagare, oltre alle 2 alternative proposte nel DP, ulteriori ipotesi di messa in sicurezza idraulica, eventualmente di area vasta, che possano ugualmente conseguire il risultato di messa in sicurezza idraulica delle aree senza determinare la creazione di argini di oltre 3 metri sulla costa del golfo caratterizzato dalle visuali che da tutta l'area della piana di bonifica, ed in particolare dalla SP Talamonese, si aprono verso il mare".**

Tutto ciò premesso e prendendo atto che il proponente non ha esaminato ulteriori alternative rispetto a quanto già prefigurato in sede di avvio VAS, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

1) premesso che l'intervento di sistemazione idraulica proposto sotto il profilo della fattibilità tecnica è subordinato al rilascio del parere dell' Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale e del Genio Civile Toscana sud, si ritiene necessario che tale scelta (Alternativa 2) sia meglio supportata sotto il profilo della funzionalità ed efficacia attesa, con motivazioni di carattere tecnico che escludano la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi di messa in sicurezza in riferimento al bacino idrografico sotteso e al contempo escludano incremento dei livelli di pericolosità nelle aree a monte, avendo valutato le ripercussioni dell'opera idraulica sui profili del canale nella sua interezza;

2) considerando gli impatti rilevati nel RA sulla componente paesaggio, suolo e sottosuolo conseguenti la realizzazione della nuova foce del Canale Collettore Occidentale, anche alla luce delle considerazioni di cui sopra, si ritiene necessario conseguire un approfondimento progettuale nell'ambito nord del PRP focalizzato sull'area denominata "sistemazione ambientale" (argine ovest) - viabilità stradale/ponte nord (+ 4,00 m s.l.m.) – Aree CN AT SM<sub>2</sub>, con il supporto di elaborati grafici esplicativi (profili, schemi tridimensionali, foto simulazioni/rendering) che permettano di valutare la coerenza delle scelte progettuali rispetto alle esigenze di tutela paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo, verificando la funzionalità dell'ambito nord nel suo complesso.

Tale approfondimento di valutazione si rende necessario anche al fine di orientare correttamente la progettazione del PRP attraverso la definizione di specifiche misure ed interventi mirati di riqualificazione paesaggistica e di "interventi conservativi" (citati nel RA p. 284) volti a favorire l'integrazione con il Parco della Maremma, le funzioni di corridoio ecologico e l'integrità visiva dello scenario del Golfo di Talamone quale bene paesaggistico di grande pregio. Il quadro delle misure di tutela e prescrizioni conseguenti dovrà essere recepito nelle NTA del piano.

Si ricorda che configurandosi il PRP come un piano attuativo, tale approfondimento risponde ai contenuti specifici richiesti dalla l.r. 10/10 (art. 5 bis co. 2) per la valutazione ambientale di tali piani (assetto localizzativo, dotazioni territoriali, indici edificabilità, usi ammessi, contenuti plani-volumetrici, tipologie e costruttivi, limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste).



### **Sostenibilità ambientale del PRP misure di mitigazione e integrazione delle NTA**

In relazione alla necessità d'introdurre specifici obiettivi e relative azioni che ponessero maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale del PRP, si evidenzia che il RA, Par. 8.9 "*Valutazione della sostenibilità dell'intervento in merito alla risorsa idrica idro-potabile, allo smaltimento liquami e rifiuti*", sulla base di studi preliminari sul consumo di risorse e di produzione dei rifiuti, individua le modalità e gli interventi di sostenibilità ambientale da realizzare in fase attuativa.

Si ricorda che l'efficacia di tali misure d'indirizzo e condizioni alla trasformazione è garantita dal recepimento delle medesime all'interno delle NTA, in riferimento a ciascuna componente ambientale esaminata.

Si prende atto che il par. 6 "*Livello prestazionale delle opere esterne ed interne*" delle NTA, in merito ai requisiti di "sostenibilità energetica", recepisce le prescrizioni minime previste dal quadro normativo vigente in materia, in relazione all'efficienza energetica e all'uso delle FER per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni rilevanti da realizzare in area portuale.

Si rileva invece che in riferimento al risparmio della risorsa idrica, le NTA non recepiscono le condizioni individuate nel RA. Tenuto conto del sovrasfruttamento dell'acquifero principale, e valutato un'impatto negativo in fase di esercizio sul consumo idrico, nel RA è stato ipotizzato il riutilizzo delle acque meteoriche e dei reflui opportunamente depurati da reimpiegare nelle attività portuali per le quali è consentito tale utilizzo (lavaggio imbarcazioni, pontili...). E' prevista la realizzazione di un'impianto di raccolta delle acque meteoriche e il ricorso a prelievi di piccole portate e differiti nel tempo compatibili con la normale capacità di ricarica dell'acquifero stesso, quali misure mitigative per soddisfare il fabbisogno idrico.

Si ritiene necessario recepire tali disposizioni e definire target di recupero e riutilizzo della risorsa idrica, in coerenza con quanto specificato nel RA ed in conformità con le vigenti normative di settore, anche a seguito della redazione di uno studio di fattibilità definitivo in relazione alle nuove esigenze idriche connesse alle diverse aree funzionali nella configurazione definitiva del porto.

In riferimento alla tutela del paesaggio e al recepimento di prescrizioni per il corretto inserimento paesaggistico dell'intera infrastruttura portuale e opere connesse, si osserva che non risulta presente il par. 9.3 delle NTA richiamato nella Relazione Paesaggistica "*Modalità e condizioni di attuazione delle previsioni del PRP*" (RP pag. 41). Si chiede di recepire tali indirizzi e prescrizioni implementati a seguito dell'esito dell'attuale fase di consultazione e degli approfondimenti conseguiti.

Per gli aspetti di coerenza con il PIT/PPR anche in relazione alla definizione di specifici indirizzi e misure di mitigazione per le finalità di tutela paesaggistica, si rimanda al contributo del Settore regionale competente di Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e all'esito della conferenza di cui all'art. 42 della Lr 65/14 nel prosieguo dell'iter di pianificazione.

In generale occorre che sia verificato il recepimento di tutte le condizioni di sostenibilità e prescrizioni individuate dal RA da implementare a seguito degli specifici approfondimenti che saranno condotti nelle fasi progettuali successive, riguardo a tutte le componenti ambientali esaminate. A tal fine potrebbe essere utile la predisposizione di un elaborato esplicativo degli interventi/misure di



qualificazione ambientale da realizzare in coerenza con gli esiti della consultazione e gli indirizzi dati nel rapporto ambientale da recepire nelle NTA del piano.

### **Conclusioni**

In conclusione si chiede all'Autorità Competente di tener conto di quanto sopra delineato nel parere motivato VAS, redatto ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10/10; si ricorda che il parere motivato può contenere proposte di miglioramento del piano in coerenza con gli esiti della valutazione al fine di ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del piano è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della l.r. 10/10:

- processo decisionale seguito;
- modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS;

A conclusione di quanto sopra esposto si ricorda che il Settore è a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

La Dirigente Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

Il funzionario: Arch. Sandra Pratesi

Tel. 055 438 4310 email: [sandra.pratesi@regione.toscana.it](mailto:sandra.pratesi@regione.toscana.it)



AOO-GRT Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

/ N.060.020

Data

Allegati 1

Risposta al foglio del 07/06/2018

Numero 304472/N.060.020

**Oggetto: GR - Comune di Orbetello (GR). L.R. 65/2014, art. 42 – Accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico – Conferenza di servizi tra le strutture tecniche. Convocazione e richiesta contributi tecnici.**

Alla **REGIONE TOSCANA**  
**Direzione Urbanistica e Politiche Abitative**  
**Settore Pianificazione del Territorio**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Premesso che con nota n° 304472/N.060.020 del 07/06/2018 il Settore in indirizzo ha richiesto un contributo tecnico sul Piano Regolatore Portuale di Talamone e sulle relative varianti urbanistiche al P.S. ed al R.U., di seguito si forniscono gli apporti tecnici relativamente alle materie di competenza di questo Ufficio ed ai dati conoscitivi in nostro possesso; si ricorda che quanto rappresentato può non esaurire tutti i possibili aspetti di competenza regionale.

Con nota ns. prot. 306310 del 08/06/2018 lo scrivente Ufficio ha fornito un contributo tecnico al Comune di Orbetello, nell'ambito della fase di consultazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 (che si allega), dettagliando ed approfondendo quanto già definito nel contributo reso nella fase preliminare di VAS, di cui si riassumono i contenuti.

Il Comune di Orbetello ha già presentato due varianti relative alla zona oggetto del presente accordo di programma:

- *“Variante al PRG ed al PS per l'ambito portuale turistico di Talamone”* (deposito n. 1082 del 08/05/2009 e parere di adeguatezza del 29/10/2009);
- *“Variante al PRG ed al PS per la riqualificazione del sistema della mobilità”* che riguarda anche la riqualificazione del Porto di Talamone (deposito n. 1083 del 10/05/2009 con parere del 11/02/2011), per la quale il parere reso in data 29/10/2009 subordina l'attuazione delle previsioni alla preventiva realizzazione di interventi di messa in sicurezza, definiti da un progetto delle opere di sistemazione completo di descrizione dettagliata delle caratteristiche, delle dimensioni, degli effetti attesi e delle eventuali attività di monitoraggio.

La documentazione trasmessa per il procedimento in oggetto riguarda la Variante di trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico, così come indicato nel Piano Regolatore Portuale di Talamone, ai sensi dell'art. 17 della LRT n. 65/2014 e contiene anche il progetto finalizzato alla messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Talamone tramite la riconfigurazione della foce del Canale Collettore Occidentale.

Le indagini di supporto allo strumento urbanistico in oggetto dovranno essere redatte e depositate presso l'Ufficio scrivente ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n° 53/R. Fra la documentazione allegata all'istanza è presente la Relazione geologica di fattibilità che:

1. definisce le condizioni di pericolosità idraulica e geologica, secondo quanto indicato nelle Direttive di cui al Decreto citato, prendendo in considerazione il quadro conoscitivo contenuto negli atti di pianificazione comunale, nonché dei piani sovraordinati in vigore (PGRA e PAI per gli aspetti geomorfologici);
2. indica che alcune previsioni ricadono in aree considerate dal PGRA dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale a pericolosità media (P2) ed elevata (P3) e a pericolosità geologica elevata (G.3 – P.F.E.) del R.U. e del PAI;
3. individua condizioni di fattibilità delle previsioni in coerenza con le Direttive del citato Decreto, con particolare riguardo a quanto indicato nei punti 3.2.1. e 3.2.2.



**Per gli aspetti geomorfologici** si ricorda che per gli interventi ricadenti in aree a pericolosità geomorfologica elevata (G3), le indagini di supporto alla Variante dovranno indicare la tipologia di indagine da svolgere per definire le condizioni di compatibilità con le situazioni di pericolosità riscontrate. Qualora il Piano Regolatore Portuale in oggetto abbia le caratteristiche di un Piano complesso di intervento o di un Piano attuativo, ai sensi dei punti 3.1 e 4 del D.P.G.R. 53/R/2011, lo stesso dovrà essere corredato da una relazione di fattibilità contenente gli approfondimenti di indagine previsti per gli interventi classificati in fattibilità condizionata (F3).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 delle Norme di PAI del soppresso Bacino Regionale Ombrone, l'Autorità di Distretto si esprime sugli atti di pianificazione nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (PFE), e che tale parere dovrà essere acquisito prima del deposito dello strumento urbanistico (art. 5 comma 1 punto 5 del D.P.G.R. 53/R/2011).

**Per gli aspetti idraulici si ricorda** che:

- l'attuazione di tutte le previsioni ricadenti in pericolosità media (P.2) ed elevata (P.3) del PGRA (pericolosità idraulica molto elevata ed elevata del D.P.G.R. del 25/10/2011 n° 53/R) dovrà essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, individuati dallo studio idrologico idraulico;
- l'attuazione delle previsioni ricadenti in aree a pericolosità elevata (P3) del PGRA (I.4 D.P.G.R. 53/R/2011) è altresì condizionata al rispetto della L.R. 21/2012 e quindi alla preventiva deperimetrazione, ai sensi dell'art. 14 comma 8 delle Norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- ai sensi degli artt. 7 e 9 della Disciplina di PGRA, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di sistemazione idraulica; pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 punto 5 del D.P.G.R. 53/R/2011 tale parere dovrà essere acquisito prima del deposito dello strumento urbanistico. In proposito, vista l'indizione della Conferenza dei servizi con nota del Comune di Orbetello prot. n. 21874/2018 del 31-05-2018, si segnala l'opportunità di invitare alla stessa anche l'Autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale.

In particolare, in merito allo studio idrologico idraulico, esaminata la documentazione depositata dal Proponente, si rileva quanto segue.

Elaborati progettuali di interesse idraulico:

- Tavole esplicative, di valore indicativo non prescrittivo, delle Opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque" - sigla "OI 2: Riconfigurazione della foce del Canale Collettore Occidentale di Talamone:
  - TAV.01-Stato attuale
  - TAV.02-Stato di progetto
  - TAV.03-Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
  - TAV.04 - Pennelli sbocco letto di magra –Sezioni tipo
- Relazione idrologica
- Relazione idraulica.

Trattasi degli studi idrologico idraulici a corredo del nuovo Piano Regolatore Portuale di Talamone che prevede, nella soluzione progettuale definitiva, lo spostamento della foce del Collettore Occidentale deviandola a monte del futuro porto turistico (attualmente il Collettore Occidentale attraversa le aree destinate alle infrastrutture portuali) e lo sbocco a mare alla quota di -0,5 m s.l.m. mediante due pennelli di circa 70 m di lunghezza. È altresì prevista la realizzazione di due argini in terra a valle della S.P. 1 Talamone, distanti tra loro circa 400 m con quota di coronamento a 3,20 m s.l.m. che garantirebbero il deflusso della portata di piena idrologica duecentennale.

Nella soluzione progettuale proposta è previsto l'attraversamento del porto turistico da parte del fosso della vecchia foce del Collettore Occidentale prolungandolo a monte di circa 465 m.; sullo stesso fosso sono individuati due attraversamenti stradali di cui uno mediante un tombino in c.a. rettangolare di dimensioni 5,0x2,5 e lunghezza di circa 7,5 m posto in corrispondenza della sezione di valle del prolungamento del fosso e l'altro mediante un ponte in c.a. posto in corrispondenza della foce del fosso.



A pag. 1 e pag. 13 della Relazione idrologica si fa riferimento alle “Linee guida per la redazione degli studi idrologico-idraulici che accompagnano le richieste di revisione delle aree a rischio idraulico da parte delle Amministrazioni Comunali, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1212/1999” della Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali Bacino Regionale Toscana Nord”. Si rappresenta che il documento richiamato non è più cogente e peraltro espressione dell’Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord il cui ambito territoriale non interessava l’area oggetto di intervento. Ad oggi per le modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione occorre fare riferimento all’art.14 della Disciplina di piano del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale secondo i criteri tecnici di cui all’Allegato 3.

Con riferimento alla relazione idraulica, al fine di consentire una agevole istruttoria ed evitare errori interpretativi, è necessario che i riferimenti alle sezioni di verifica (river station) dei modelli idraulici nelle sezioni coincidenti tra stato attuale e di progetto abbiano uguale denominazione così come tra tabella di output (profile output table) e visualizzazione grafica delle sezioni all’interno dello stesso modello. Per meglio esplicitare il problema: nel modello di verifica ante-operam le river station hanno denominazione da monte a valle tipo 1.35, 1.29, 1.25...0.13, 0.09 ecc.; nel modello di verifica per la soluzione di progetto definitiva – portata idrologica le river station hanno denominazione da monte a valle tipo 811.76, 794.76, 771.54...81.03, 66.72 ecc. mentre nelle rappresentazioni grafiche da pag. 73 a pag.76 sono descritte come Sezione 134PD, Sezione 117C, Sezione 117B....Sezione 4, Sezione 3 ecc.

Nella verifica idraulica della soluzione di progetto definitiva con portata idrologica, la portata immessa a valle del ponte sulla S.P. 1 Talamone viene sfiorata in sinistra idraulica fino alla sezione 6 con uno sfioratore laterale rappresentante la sponda sinistra dell’alveo di magra e la portata passa quindi da 158.50 mc/s a 10.86 mc/s e rimane tale fino alla sezione 4. In corrispondenza della sezione 3 la portata assume nuovamente il valore idrologico massimo di 158.50 mc/s fino alla foce. Poiché la portata sfiorata si riversa nell’area golenale compresa tra il nuovo alveo e l’argine sinistro in progetto e quindi transita comunque nelle sezioni 6, 5 e 4, vista l’importanza dell’opera si ritiene necessario, nelle successive fasi progettuali, un approfondimento anche mediante una modellazione bidimensionale a moto vario, al fine di definire le quote effettive del livello idrico tra gli argini in progetto e conseguentemente definire la quota di coronamento degli stessi, tenendo conto di un franco minimo di un metro.

Nel modello idraulico di verifica della soluzione progettuale del fosso vecchia foce del Collettore Occidentale il franco di sicurezza calcolato in corrispondenza del nuovo attraversamento stradale è di soli 50 cm. Essendo assimilabile ad un ponte stradale le nuove NTC 2018 prescrivono: “il franco idraulico, definito come la distanza fra la quota liquida di progetto immediatamente a monte del ponte e l’intradosso delle strutture, è da assumersi non inferiore a 1,50 m, e comunque dovrà essere scelto tenendo conto di considerazioni e previsioni sul trasporto solido di fondo e sul trasporto di materiale galleggiante, garantendo una adeguata distanza fra l’intradosso delle strutture e il fondo alveo”.

Altresì anche i “Criteri per lo sviluppo degli studi e la valutazione di efficacia” del PAI del Bacino Regionale Ombrone (la cui parte idraulica è decaduta a partire dal 19 giugno 2016) prescrivevano, in presenza di attraversamenti come quello in argomento, un franco di sicurezza di almeno 1 metro. Pertanto appare del tutto insufficiente il valore di 50 cm proposto.

## CONCLUSIONI

### **Parere/contributo tecnico istruttorio conclusivo sugli aspetti idraulici:**

Favorevole con le seguenti prescrizioni da adottarsi per le successive fasi progettuali:

- Correzione dei riferimenti normativi riportati nella relazione idrologica.
- Correzione delle denominazioni delle river station per renderle coerenti tra i vari output dei modelli idraulici.
- Approfondimento del modello idraulico della soluzione di progetto definitiva con portata idrologica anche mediante una modellazione bidimensionale a moto vario per definire le quote di coronamento degli argini in progetto, garantendo un franco minimo di un metro.
- Adeguare i franchi di sicurezza degli attraversamenti stradali secondo normativa.

I corsi d’acqua interessati sono riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano, di cui alla L.R.T. 79/2012, approvato con DCRT n° 57 del 11.06.2013, modificato con DCRT n° 101 del 21.12.2016, aggiornato tecnicamente con D.G.R. n° 1357 del 04.12.2017 (acque pubbliche ai sensi dell’art. 1 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 238/1999 e art. 144 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006); pertanto, configurandosi la pubblicità e demanialità degli stessi, qualsiasi intervento in alveo e relative pertinenze idrauliche, è subordinato a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo, nonché essere preventivamente autorizzato da questo



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo  
e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

Settore a seguito di specifica istanza. Nello specifico trattandosi della realizzazione di nuove opere idrauliche e modifica di quelle esistenti, non di competenza della Regione, si configura la necessità di ottenere da parte del Proponente, l'omologazione, con atto del dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud, del progetto in oggetto, ovvero della verifica della conformità del progetto delle opere alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all'efficienza dell'opera.

Infine, tenuto conto che l'approvazione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvione e l'entrata in operatività delle Autorità di Distretto hanno richiesto un mutamento della normativa regionale in materia di difesa del suolo, in corso di definizione, si fa presente che le indicazioni riportate nel presente contributo dovranno essere verificate con la normativa vigente all'atto della redazione dello strumento urbanistico in oggetto.

Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.

Distinti saluti.

**Il Dirigente Responsabile  
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)**

*Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 055/4387240 e-mail: [simone.rossi@regione.toscana.it](mailto:simone.rossi@regione.toscana.it)), Dott. Fabrizio Rubegni – Responsabile P.O. (tel. 055/4387264 e-mail: [fabrizio.rubegni@regione.toscana.it](mailto:fabrizio.rubegni@regione.toscana.it)), Ing. Luca Di Felice (tel. 055/4386528 e-mail: [luca.difelice@regione.toscana.it](mailto:luca.difelice@regione.toscana.it)) e Dott. Geol. Stefano Pignotti (tel. 055/4382754, e-mail: [stefano.pignotti@regione.toscana.it](mailto:stefano.pignotti@regione.toscana.it)) – Pec della Regione: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).*

/apps/tix/data/ooconv/1529489802660\_8100\$5d73c193-17e0-45e4-9ad0-0f2f20d90985.doc





AOO-GRT Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

/ N.060.030

Data

Allegati

Risposta al foglio del 24/04/2018

Numero 16259

**Oggetto: GR - Accordo di pianificazione inerente il Piano regolatore portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico, Comune di Orbetello. Fase di consultazioni ai sensi dell'art. 25 della LRT 10/2010.**

Al **COMUNE DI ORBETELLO**  
**Settore Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici**  
PEC: [protocollo@pec.comuneorbetello.it](mailto:protocollo@pec.comuneorbetello.it)

Premesso che con nota n° 16259 del 24/04/2017 (ns. prot. 232848 del 03/05/2018) il Comune di Orbetello ha inviato a questo Ufficio la documentazione relativa all'Accordo di pianificazione inerente il Piano regolatore portuale di Talamone in oggetto.

Di seguito si forniscono gli apporti tecnici relativamente alle materie di competenza di questo Ufficio ed ai dati conoscitivi in nostro possesso, da considerare ai fini della verifica degli impatti, della valutazione delle alternative e della compatibilità ambientale degli interventi previsti; si ricorda, peraltro, che quanto rappresentato può non esaurire tutti i possibili aspetti di competenza regionale.

Il Comune di Orbetello è dotato di strumenti urbanistici generali:

- Piano Strutturale (Dep. n. 911 del 23/02/2006) supportato da indagini geologico tecniche redatte ai sensi della D.C.R. 94/85, adeguato al PAI del Bacino Regionale Ombrone;
- Regolamento Urbanistico (Dep. n. 1102 del 06/04/2010) redatto in base al D.P.G.R. 26/R/2007, adeguato al PAI del Bacino Regionale Ombrone.

Vista la "Variante al PRG ed al PS per l'ambito portuale turistico di Talamone" già presentata dal Comune di Orbetello (deposito n. 1082 del 08/05/2009 e parere di adeguatezza del 29/10/2009).

Vista la "Variante al PRG ed al PS per la riqualificazione del sistema della mobilità" che riguarda anche la riqualificazione del Porto di Talamone (deposito n. 1083 del 10/05/2009 con parere del 11/02/2011), per la quale il parere del 29/10/2009 subordina l'attuazione delle previsioni della variante alla preventiva realizzazione di interventi di messa in sicurezza, definiti da un progetto delle opere di sistemazione completo di descrizione dettagliata delle caratteristiche, delle dimensioni, degli effetti attesi e delle eventuali attività di monitoraggio.

Vista la precedente comunicazione dello scrivente Ufficio, prot. 421800 del 05/09/2017, relativa all'avvio della fase preliminare di VAS ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010.

Preso atto che la documentazione trasmessa per il procedimento in oggetto riguarda la Variante di trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico, così come indicato nel Piano Regolatore Portuale di Talamone, ai sensi dell'art. 17 della LRT n. 65/2014 e che la Variante contiene anche il progetto finalizzato alla messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Talamone tramite la riconfigurazione della foce del Canale Collettore Occidentale, si segnala quanto segue.

Le indagini di supporto allo strumento urbanistico in oggetto dovranno essere redatte e depositate presso l'Ufficio scrivente ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n° 53/R. Fra la documentazione allegata all'istanza è presente la Relazione geologica di fattibilità che:

1. definisce le condizioni di pericolosità idraulica e geologica, secondo quanto indicato nelle Direttive di cui al Decreto citato, prendendo in considerazione il quadro conoscitivo contenuto negli atti di pianificazione comunale, nonché dei piani sovraordinati in vigore (PGRA e PAI per gli aspetti geomorfologici);



2. indica che alcune previsioni ricadono in aree considerate dal PGRA dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale a pericolosità media (P2) ed elevata (P3) e a pericolosità geologica elevata (G.3 – P.F.E.) del R.U. e del PAI;
3. individua condizioni di fattibilità delle previsioni in coerenza con le Direttive del citato Decreto, con particolare riguardo a quanto indicato nei punti 3.2.1. e 3.2.2.

Per gli aspetti geomorfologici si ricorda che per gli interventi ricadenti in aree a pericolosità geomorfologica elevata (G3), le indagini di supporto alla Variante dovranno indicare la tipologia di indagine da svolgere per definire le condizioni di compatibilità con le situazioni di pericolosità riscontrate. Qualora il Piano Regolatore Portuale in oggetto abbia le caratteristiche di un Piano complesso di intervento o di un Piano attuativo, ai sensi dei punti 3.1 e 4 del D.P.G.R. 53/R/2011, lo stesso dovrà essere corredato da una relazione di fattibilità contenente gli approfondimenti di indagine previsti per gli interventi classificati in fattibilità condizionata (F3).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 delle Norme di PAI del soppresso Bacino Regionale Ombrone, l'Autorità di Distretto si esprime sugli atti di pianificazione nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (PFE), e che tale parere dovrà essere acquisito prima del deposito dello strumento urbanistico (art. 5 comma 1 punto 5 del D.P.G.R. 53/R/2011).

Per gli aspetti idraulici si ricorda che:

- l'attuazione di tutte le previsioni ricadenti in pericolosità media (P.2) ed elevata (P.3) del PGRA (pericolosità idraulica molto elevata ed elevata del D.P.G.R. del 25/10/2011 n° 53/R) dovrà essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, individuati dallo studio idrologico idraulico;
- l'attuazione delle previsioni ricadenti in aree a pericolosità elevata (P3) del PGRA (l.4 D.P.G.R. 53/R/2011) è altresì condizionata al rispetto della L.R. 21/2012 e quindi alla preventiva deperimetrazione, ai sensi dell'art. 14 comma 8 delle Norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- ai sensi degli artt. 7 e 9 della Disciplina di PGRA, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di sistemazione idraulica; pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 punto 5 del D.P.G.R. 53/R/2011 tale parere dovrà essere acquisito prima del deposito dello strumento urbanistico. In proposito, vista l'indizione della Conferenza dei servizi con nota del Comune di Orbetello prot. n. 21874/2018 del 31-05-2018, si segnala l'opportunità di invitare alla stessa anche l'Autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale.

Infine, tenuto conto che l'approvazione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvione e l'entrata in operatività delle Autorità di Distretto hanno richiesto un mutamento della normativa regionale in materia di difesa del suolo, in corso di definizione, si fa presente che le indicazioni riportate nel presente contributo dovranno essere verificate con la normativa vigente all'atto della redazione dello strumento urbanistico in oggetto.

Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.

Distinti saluti.

**Il Dirigente Responsabile**  
**(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)**

*Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 055/4387240 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it) e Dott. Stefano Pignotti (tel. 055/4382754, e-mail: stefano.pignotti@regione.toscana.it) – Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it.*

/apps/tix/data/ooconv/1528446534539\_81005\_Sccfea7aa-3ff8-4eef-913e-c91a19e01c69.doc



**Risposta al foglio del 07/06/2018**  
**Numero 304472**

**Alla REGIONE TOSCANA**  
**Direzione Urbanistica e Politiche Abitative**  
**Settore Pianificazione del Territorio**  
**PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

**OGGETTO: GR – Comune di Orbetello (GR). L.R. 65/2024, art. 42 – Accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico – Conferenza tra le strutture tecniche . Convocazione e richiesta contributi tecnici per la definizione della Posizione Unica, ai sensi dell'ex art 26 ter della L.R. 40/2009.**

**Proponente: Comune di Orbetello**

**Pratica 97/2018**

Il presente contributo tecnico istruttorio viene espresso tenuto conto delle competenze assegnate ai settori del Genio Civile, che rilasciano autorizzazione all'immersione in mare di inerti ecc, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.152/2006 e ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. e) della LR 80/2015 e della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 304 del 26.03.2018 che ha approvato le "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e) e f) della LR 80/2015".

Considerato che, la proposta urbanistica riguarda la variante di trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico , così come indicato nel Piano Regolatore Portuale di Talamone, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e contiene anche il progetto finalizzato alla messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Talamone tramite la riconfigurazione della foce del canale Collettore Occidentale, configurandosi in entrambi i casi proposte urbanistiche e progettuali che interferiscono con il demanio marittimo e pertanto sono soggette , nella fase progettuale, alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006 la cui funzione è esercitata dalla Regione Toscana con strumento normativo rappresentato dalla L.R. 80/2015 e dalla D.G.R. 304/2018 che ha approvato le "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e) e f) della LR 80/2015".

Ciò premesso con il presente contributo vogliamo ricordare che a supporto della fase progettuale, che necessariamente comporterà movimentazioni di sedimenti in ambito marino e/o immersione in mare di inerti, deve essere redatto un piano della caratterizzazione sedimenti, volto a dimostrare la compatibilità fisica-granulometrica, mineralogica colorimetrica chimica microbiologica ed ecotossicologica, ai sensi del D.M. 173/20016, così come recepito dalla DGR 304/2018, rispetto all'eventuale area di versamento o indicare ulteriori diverse modalità di conferimento dei medesimi.

Analogamente l'immersione in mare di inerti, provenienti da cava terrestre, dovrà essere supportata da certificazione atta a dimostrare l'innocuità di tali inerti, dal punto di vista ambientale, ai sensi dei medesimi riferimenti normativi sopracitati, per la loro immersione in mare.

Inoltre ampia considerazione dovrà essere data al contesto e unità fisiografica interessata dalla proposta urbanistica, in quanto nei "Documenti operativi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera" compreso il Documento operativo più recentemente approvato con D.G.R.1224 del 09.11.2017, il tombolo di Campo Regio e tombolo della Giannella, rappresentano tratti di litorale fortemente erosi dagli eventi meteo marini.



Pertanto la fase progettuale che risponderà alla presente proposta urbanistica dovrà essere supportata dai seguenti studi ed elaborati ai sensi dell'art 3 punto 2.2 lettera F, dell'allegato della DGR 304/2018, ai fini della valutazione di sostenibilità sulla morfodinamica costiera:

- studio della dinamica del litorale, dell'unità fisiografica interessata, realizzato tramite modellazione numerica e sulla base dei dati di evoluzione storica, che consenta di evidenziare gli effetti dell'intervento rispetto allo stato attuale. Tale studio deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. inquadramento generale del sito di intervento rispetto all'unità fisiografica costiera principale e/o secondaria di riferimento;
- 2 descrizione dell'evoluzione storica, delle caratteristiche sedimentarie e delle attuali dinamiche del litorale;
- 3 descrizione del regime ondometrico al largo e a costa;
- 4 analisi, tramite modellistica numerica, delle modifiche indotte dall'intervento sul regime del moto ondoso, delle correnti e del trasporto solido litoraneo del sito.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e descritto, l'ufficio scrivente, competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 152/2006 nonché ai sensi delle "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e) e f) della LR 80/2015" approvate con D.G.R 403 del 26.03.2018, esprime un parere FAVOREVOLE ricordando gli adempimenti normativi, contenuti nella presente, a cui dovrà rispondere la fase progettuale.

## IL DIRIGENTE

**Ing. Renzo Ricciardi**

*Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la Responsabilità dell'Istruttoria è attribuita all'Ufficio Settore Genio Civile Toscana Sud, sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e in particolare ai seguenti Dipendenti: Dott. Fabrizio Rubegni Tel 055/4387264 e-mail [fabrizio.rubegni@regione.toscana.it](mailto:fabrizio.rubegni@regione.toscana.it) ed alla Geol. Angela Stefanelli Tel.055/4386554 e-mail [angela.stefanelli@regione.toscana.it](mailto:angela.stefanelli@regione.toscana.it) – Pec [regione.toscana@postacert.toscana.it](mailto:regione.toscana@postacert.toscana.it)*



**Oggetto:** Comune di Orbetello (GR) L.R. 65/2014, art. 17 – Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico – ACCORDO DI PIANIFICAZIONE-Contributo istruttorio

Alla c.a. Settore Pianificazione del Territorio

SEDE

In relazione alla richiesta pervenuta con nota AOOGR/304472/N.060.020 del 07/06/2018 dal *Settore Pianificazione del Territorio*, si fa riferimento innanzitutto al contributo espresso dal questo Ufficio in fase di avvio di procedimento (AOOGR/451799/T.100 del 25/09/2017) e si conferma quanto già precedentemente espresso in merito al punto 1 "ITER PROCEDURALE", inoltre si ricorda che nell'ambito della Conferenza di Servizi dovrà essere sentito anche il parere della competente Soprintendenza.

In merito alle considerazioni espresse al punto 2 "DISCIPLINA STATUARIA DEL PIT/PPR" del predetto contributo, tenuto conto che dal Rapporto di VAS emerge un impatto negativo sul paesaggio connesso alla realizzazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione del porto, e che dalla relazione Paesaggistica non si evincono azioni coerenti di tutela delle visuali panoramiche che si aprono sul golfo dalla viabilità storica per Talamone e di salvaguardia delle relazioni figurative tra l'insediamento di Talamone e la piana della bonifica, si rende necessario che siano forniti chiarimenti in merito alla modifica delle visuali in corrispondenza alle seguenti aree ed edifici previsti all'interno del PRP:

- edifici ad uso commerciale (11, 14 e 15), deposito (12), locale ormeggiatori e foresteria (6), rappresentati nella tavola PO 02 e disciplinati all'art. 10 DN.2 "Strada vicinale della spiaggia" delle NTA del PRP;
- area AT "Area Tecnica" in considerazione alle destinazioni d'uso (*trattative di vendita, ecc*) nonché della previsione di "*strutture temporanee (anche ancorate al terreno) destinate ad ufficio, a deposito e simili (S.U.L. max 30 mq, h max 3 m) e tunnel mobili per le lavorazioni e il rimessaggio delle unità da diporto*" disciplinati all'art.13 delle NTA del PRP;
- area CN "Cantieristica nautica" in considerazione della previsione di "*strutture temporanee (anche ancorate al terreno) destinate ad ufficio, a deposito e simili (S.U.L. max 100 mq, h max 3 m) e tunnel mobili per le lavorazioni e il rimessaggio delle unità da diporto*" disciplinati all'art.13 delle NTA del PRP;
- area SM "sport del mare" in considerazione della previsione di "*strutture temporanee (anche ancorate al terreno) destinate ad ufficio, a deposito e simili (S.U.L. max 30 mq, h max 3 m) e tunnel mobili per le lavorazioni e il rimessaggio delle unità da diporto.*" disciplinati all'art.14 delle NTA del PRP;
- parcheggi (P.1 e P.2) disciplinati all'art.23 P-Parcheggi delle NTA del PRP;
- ponte sul Fossino e della seconda rotatoria (prevista a una quota +4 m nella Tav.PO02) disciplinati all'art.23 V-Viabilità delle NTA del PRP;

Si chiede inoltre di chiarire le motivazioni che rendono necessario l'inserimento all'interno del perimetro del PRP di un'area a terra definita SA "*Sistemazione ambientale*" (disciplinata dall'art. 25 delle NTA del PRP) non interessata dalla realizzazione di opere portuali ed esterna al "Limite ambito riconfigurazione foce canale Collettore Occidentale" individuato nella tav.02 Stato di Progetto della Variante al RU.



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

*Settore Tutela, riqualificazione e  
valorizzazione del paesaggio*

Infine per quanto riguarda la variante al RU, tenuto conto che nel Rapporto di VAS si evidenzia un impatto negativo sul paesaggio connesso alla Riconfigurazione della foce del Canale Collettore Occidentale, si condivide la richiesta espressa dal “*Settore VIA VAS opere pubbliche di interesse strategico regionale*” (prot. 327817 del 21/06/2018) di studiare soluzioni alternative in considerazione del considerevole impatto sul paesaggio.

Il Settore resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Responsabile della P.O. Arch. Cecilia Berengo  
tel. 055/4385307 e-mail [cecilia.berengo@regione.toscana.it](mailto:cecilia.berengo@regione.toscana.it)  
Funzionario referente dell'istruttoria regionale Ing. Concetta Coriglione  
tel. 055/4385267 e-mail [concetta.coriglione@regione.toscana.it](mailto:concetta.coriglione@regione.toscana.it)

Cordiali saluti.

Il Direttore Responsabile del Settore  
Ing. Aldo Ianniello



Al Comune di Orbetello

p.c. Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
Arch. Marco Carletti

Al Responsabile del Settore VIA/VAS  
Ing. Carla Chiodini

**Oggetto:** Comune di Orbetello (GR). L.R. 65/2014, art. 42 – Accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Fase di consultazione art. 25 della LRT 10/2010 e Conferenza di Servizi tra le Strutture tecniche. Trasmissione contributo tecnico.

Con riferimento alla richiesta di contributo tecnico nell'ambito del procedimento in oggetto, trasmessa con nota del Comune di Orbetello prot. n. 232848 del 3/8/2018 e prot. n. 294856 del 1/6/2018, esaminati gli elaborati presentati e in particolare la documentazione inerente la VAS comprensiva dello studio di incidenza ambientale nonché richiamata la normativa vigente in materia, ovvero:

- la Direttiva 2001/42/CE (Direttiva “VAS”);
- le Direttive Comunitarie 92/43/CEE come modificata dalla Direttiva 2006/105/CE (Direttiva “Habitat”) e 79/409/CEE come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”);
- il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs. 116/2008;
- la L.R. 30/2015 e ss.mm.ii.;

Premesso che la presente istruttoria fa riferimento ad interventi ed opere che, per quanto esterni e non in diretta connessione spaziale con i Siti Natura 2000, vanno a collocarsi a 350 m circa dai siti terrestri ZSC-ZPS ITA51A0016 “Monti dell'Uccellina” e 500 m dal ZPS ITA510036 “Pianure Costiere del Parco dell'Uccellina”, ricadenti all'interno del “Parco Regionale della Maremma”, per quanto di competenza, si riporta quanto segue.

Come evidenziato nel precedente contributo inviato dal Settore, in occasione dell'avvio del procedimento di variante agli strumenti urbanistici ( prot.n. 460544 del 28.09.2017), si ribadisce la necessità di porre sotto tutela le praterie di *Posidonia oceanica* (codice Natura 1120) localmente esistenti. Si rileva altresì che i sedimenti dragati nello specchio acqueo portuale di Talamone, a cui fa riferimento un primo intervento ormai in fase di chiusura al 30.06.2018 (Decreto Regione Toscana n° 1945 del 16.02.2018), lambiscono un'area a "matte" morta di *Posidonia oceanica* favorendo il permanere dei sedimenti di tipo fangoso all'interno oltre che ai margini dell'area interessata dagli interventi previsti nel piano regolatore del Porto (PRP). E' tuttavia chiaro che l'attività di dragaggio indicata specificatamente con il nuovo intervento, nel rimuovere il sedimento e ripristinare la profondità di minima di 1,90 m, dovrà prevedere adeguate garanzie (ad oggi non indicate nello studio di incidenza),circa l'adozione di azioni atte ad evitare ogni altro fenomeno di intorbidimento dovuto ad una possibile percolazione dello stesso materiale durante la fase di uscita delle chiatte dall'area portuale.

Nel merito, si riconosce che lo studio di incidenza, condotto a livello di valutazione appropriata (livello II), presenta un adeguato livello di analisi, tenendo anche conto anche della necessità di fornire un quadro di gestione unitaria dell'intervento, sia dal punto di vista naturalistico ambientale, in coerenza con la DGRT 1148/2002 che in relazione agli elementi terrestri della rete ecologica secondaria e alle misure di conservazione dettate dalle DGRT 454/2008 e 1223/2015, con particolare riferimento agli impatti conseguenti all'immissione dei nitrati nelle acque superficiali che possono comunque



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**SETTORE Tutela della Natura e del Mare**

interferire sul normale sviluppo di *Posidonia oceanica*. A tal proposito, nel rispetto del “principio di precauzione” (*Guida Metodologica all'art. 6 Direttiva 92/43/CE*) si ritiene adeguato il collocamento di barriere selettive antitorbidità all'interno della baia di Talamone, al fine di limitare fenomeni anche accentuati di torbidità.

In riferimento alle possibili interferenze degli interventi previsti con il “Santuario per la protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo” così come documentati negli elaborati tecnici presentati, si rileva che quanto segnalato nell'ambito del contributo sopra richiamato espresso in fase di avvio del procedimento è stato fatto proprio dal Comune di Orbetello che ha integrato sia la documentazione relativa alla variante che quella progettuale con specifica considerazione sia degli aspetti inerenti alla biodiversità marina, ed in particolar modo al Santuario dei cetacei, che di quelli legati alla qualità delle acque marino costiere e di balneazione

IL DIRIGENTE  
Settore “Tutela della natura e del mare”  
Ing. Gilda Ruberti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.*

AS/PG/MI/SV





Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 07/06/2018

Numero AOOGR/304472

**Oggetto:** Comune di Orbetello (GR) L.R. 65/2014, art. 42 - Accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - Conferenza di servizi tra le strutture tecniche - Convocazione e richiesta contributi tecnici. **Contributo di settore.**

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

## COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di

Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

## COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, si deve inevitabilmente rapportare a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- 1. costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>);*
- 2. quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.

Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO<sub>2</sub> del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i seguenti:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 "Burden sharing"): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta

sanzioni per l'ente territoriale.

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

#### ***a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.***

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni ed installazione di tetti ventilati o c.d. freddi.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il DM 26/06/2015).

#### ***a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.***

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del

rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.*

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

### ***b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.***

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

### ***b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.***

Il dlgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

### ***b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.***

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7).
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico.

## **COMPONENTE RUMORE**

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## **COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI**

### Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

### Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di

radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

### Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

## COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti (PRB), al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Orbetello ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud.
- il piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud, è stato approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008).

Si ricorda che:

- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni dei piani di settore in materia di rifiuti;
- come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si evidenzia in particolare che le previsioni del Piano Regolatore Portuale (PRP) dovranno tenere conto della necessità di garantire un'adeguata gestione dei rifiuti afferenti al porto.

Il PRP dovrà pertanto contenere quantomeno l'individuazione puntuale degli spazi idonei ad assicurare:

- la realizzazione degli impianti necessari a garantire la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, comprese le acque di sentina il cui smaltimento è già individuato dal PRP. Le aree individuate dovranno permettere lo svolgimento delle predette attività in coerenza con le previsioni della vigente normativa in materia (d.lgs. n. 182/2003) e nel rispetto del piano redatto dall'autorità competente ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle aree destinate alla realizzazione di nuovi impianti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico si ricorda che l'allegato 4 del PRB contiene i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali, ai quali occorrerà fare riferimento in fase progettuale. In particolare si segnala che i criteri escludenti stabiliti dal PRB hanno valenza di vincolo assoluto, ossia stabiliscono la completa non idoneità alla realizzazione di nuovi impianti;

- la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti (urbani e non) prodotti nell'ambito delle attività che saranno presenti all'interno del porto.

Il PRP potrà altresì indicare gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a cui tendere nell'organizzazione dei servizi, che dovranno comunque essere coerenti con le previsioni del PRB.

A tale proposito si ricorda che per quanto riguarda i rifiuti urbani, sulla base delle stime di crescita della produzione e in coerenza con la Direttiva 2008/98/CE, il Piano regionale vigente assume il 2020 come anno di riferimento rispetto agli obiettivi previsti.

Il PII PRB prevede in particolare al 2020 il raggiungimento dei seguenti obiettivi di recupero:



- 70% di raccolta differenziata;
- 60%. di rifiuti urbani avviati a riciclo
- 80% di rifiuti urbani avviati a recupero totale (compreso recupero energetico)

Si ricorda altresì quanto segue:

1. nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98;
2. la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON);
3. dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Orbetello risultano segnalate alcune aree di seguito riassunte (per il dettaglio si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON al seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>):

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Discarica Poderino Strada Provinciale 1 Poderino - Talamone	PRB 384/99-medio	ATTIVO
Discarica Poggio Rina - La Torba	PRB 384/99-medio	CHIUSO
EX SI.TO.CO Acquicludo superficiale-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Acquicludo superficiale-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Bacini-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Bacini-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Cassa di colmata Pian D'Asca-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Falda profonda-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Falda profonda-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Laguna Ponente Prospiciente Stabilimento-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Pineta e aree a Terra - Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
Ex Ospedale di Orbetello - Rimozione serbatoio gasolio Piazza Cortesini, 7	DLgs 152/06 Art.245	CHIUSO

<b>Denominazione</b>	<b>Motivo inserimento</b>	<b>Attivo/chiuso</b>
Ostruzione tratto rete fognaria - Loc. Spiaggetta Loc. Spiaggetta	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Distributore ESSO PV n.8652 - Ansedonia S.S.1 AURELIA KM 137+500	DLgs 152/06 Art.245	ATTIVO
Serbatoi gasolio - Ex Scuola Elementare di Albinia VIA LAZIO, ALBINIA	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
AERONAUTICA MILITARE 4° Stormo EX Distaccamento A.M. di Albinia - Sversamento carburante - EX DISTACCAMENTO A.M. DI ALBINIA VIA MAREMMANA 2 FRAZIONE ALBINIA	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Incidente stradale LIRI PETROLI Loc. Albinia	DM 471/99 Art.8	ATTIVO
Rama SpA Via Mura di Ponente, 4	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
La Scapigliata srl Podere Ospedaletto Osa	DM 471/99 Art.7	ATTIVO
EX Distributore IP PV n. 9203 Località Riccetta	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Distributore Esso Italiana (Salamanca Gianni) Ansedonia Km 137+380	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
NuovaNautica srl- Loc. La Marta Via Montianese, 8/B	DLgs 152/06 Art.244 c.1	ATTIVO
Laguna di Levante	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Laguna di Ponente	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Darsena Idroscalo	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Foce Albegna	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Cassa di colmata Le Piane -Proprieta' demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Punta degli Stretti	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Cassa di colmata Terrarossa-Proprieta' demaniale (incarico a Sogesid SpA)Loc. Orbetello Scalo	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO

4. la l.r. 25/98 prevede che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 ( art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli

- impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ( art. 6);
- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7 ).

Si ricorda infine che la gestione dei fanghi derivanti da operazioni di dragaggio in ambito portuale, dovranno essere gestiti in funzione della loro destinazione finale, conformemente alle norme vigenti.

## **COMPONENTE RISORSE IDRICHE**

Visti gli elaborati consultabili, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Orbetello ha aree ZVN designate e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la necessità di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 5 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:  
i Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
  - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana ) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
  - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
  - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
  - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
  - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
  - prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi (si ricorda, per mera informazione, l'utilità

della raccolta di acqua piovana di falda in cisterne interrato a tenuta per uso irriguo non potabile)

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE**  
Renata Laura Caselli



AOO-GRT Prot.  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Oggetto: **Accordo di pianificazione inerente il PRP di Talamone e le contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche del 05.07.2018.**

**Contributo del Settore.**

Al Dirigente  
del Settore *Pianificazione del Territorio*  
Arch. **Marco CARLETTI**

Ai Funzionari:  
Arch. **Luca SIGNORINI**  
Arch. **Paola PELLICCIA**

Con riferimento al procedimento di accordo di pianificazione di cui all'oggetto e alle competenze del Settore scrivente in materia di programmazione e pianificazione dei porti di interesse regionale, e tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico interlocutorio tra il Comune di Orbetello, i progettisti incaricati e l' Arch. Sauro Sorini, Resp. P.O. Demanio marittimo e Opere portuali della regione Toscana, svoltosi in data 21.06.2018, si evidenzia quanto segue:

- le infrastrutture portuali di Talamone sono individuate dal Masterplan "La rete dei porti toscani", parte integrante del PIT/Piano paesaggistico regionale vigente, tra gli "ormeggi che hanno le condizioni per diventare porti turistici". Obiettivo prioritario del PRP è pertanto la riqualificazione funzionale delle infrastrutture portuali esistenti al fine di dotare lo scalo marittimo dei servizi e degli standard necessari a consentire la trasformazione da "ormeggio" a "porto turistico" ai sensi dell' Art. 6, comma 1, lettera b) della Disciplina del Masterplan. In tal modo il porto di Talamone entrerà a far parte della rete dei porti e degli approdi turistici della Toscana che "(...) costituisce infrastruttura unitaria di interesse regionale" (LR n. 65/2014, Art. 85, comma 1);

- l'attività istruttoria svolta dal Settore sugli elaborati tecnici trasmessi ha messo in luce la necessità di modifiche ed integrazioni con riferimento :

a) alla coerenza con il mutato quadro legislativo nazionale ( Riforma Del Rio sulle autorità portuali e nuova classificazione dei porti; decreto sulle attività di Marina Resort; nuovo Codice della Nautica da diporto);

b) alla definizione più puntuale delle funzioni portuali ammissibili e alle destinazioni d'uso delle aree portuali a terra e amare;

c) alla individuazione in modo univoco del dimensionamento massimo complessivo del porto, alla contestuale distinzione tra attracchi e ormeggi per le funzioni complementari al diportismo nautico (pesca, attività sportive educative, charter nautico, ecc.), al reperimento di spazi per lo standard dei parcheggi.

Si è convenuto con il Comune di Orbetello di verificare in dettaglio gli aspetti progettuali sopra richiamati nel corso della conferenza dei servizi del 5 luglio prossimo.

Il Resp. P.O. Demani marittimo e opere portuali  
*Arch. Sauro Sorini*

Il Dirigente responsabile  
*Ing. Luca Della Santina*